

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 52/07/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di appello 27.01.11 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Sondrio proponeva gravame avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale del 29.11.10 n. 139/2/10 depositata il 19.12.11 con la quale il Giudice di primo grado accoglieva i ricorsi riuniti proposti dal signor Gr. Pi. contro gli avvisi di accertamento che rilevavano per gli anni 2005 e 2006 maggiori redditi a seguito di indagini finanziarie su conti correnti bancari intestati al ricorrente o ad esso riconducibili.

I Giudici accoglievano i ricorsi ritenendo insufficienti le rilevate movimentazioni bancarie tali da poter essere considerate valido supporto agli accertamenti di maggiori redditi.

Con l'atto di appello l'Agenzia insisteva sui recuperi quali ricavi non dichiarati, affermava che già in sede di contraddittorio aveva annullato le operazioni di cui il contribuente aveva provveduto a dare prova che non si trattassero di ricavi occulti ma di operazioni giustificate ad eccezione di quelle specificate negli avvisi opposti. Ribadiva in diritto che tali presunzioni avevano carattere legale ai sensi dell'art. 32, comma 1 n 7, del Dpr 600/73 e dell'art. 51, comma 2 n 7, del Dpr 633/72. Chiedeva la riforma della sentenza appellata e la legittimità degli avvisi di accertamento.

Con controdeduzioni depositate in data 16.03.11 e con successive memorie l'appellato riproponeva le lagnanze espresse sul ricorso, in particolare eccepiva la violazione degli articoli 32, 38 e 39 del Dpr 600/73 nonché dell'articolo 51, comma 2 n 2, del Dpr 633/72 ribadendo la piena giustificazione delle operazioni bancarie contestate. Replicava che la sentenza di primo grado, contrariamente a quanto eccepito dall'Ufficio, non era assolutamente carente di motivazione non avendo omesso, il Giudice di primo grado, la trattazione su un punto fondamentale della controversia ovvero sulla capacità reddituale di controparte avendo ritenuto che le operazioni bancarie identificate non rappresentassero maggiori redditi dell'attività del ricorrente quale geometra libero professionista.

Chiedeva la conferma della sentenza impugnata con l'annullamento degli avvisi opposti.

La controversia viene trattata in pubblica udienza come da istanza dell'Agenzia delle Entrate unitamente alla impugnazione.

Il Collegio, esaminati gli atti di causa, in riferimento all'art. 32 del Dpr 600/73 non può che rilevare la legittimità delle acquisizioni da parte dell'Ufficio delle operazioni bancarie effettuate dal contribuente negli anni accertati.

Tali dati ed elementi vengono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38 e 39 del Dpr 600/73 sempre che il contribuente non ne dimostri l'avvenuto inserimento nella determinazione del reddito ovvero l'irrilevanza ai detti fini, vale a dire che sono posti come ricavi i prelevamenti e le riscossioni qualora il contribuente non indichi e non dimostri il soggetto beneficiario. Le movimentazioni bancarie qui oggetto di esame hanno valore di presunzione legale iuris tantum come disposto dalle norme sopra citate senza altro onere probatorio da parte dell'Amministrazione Finanziaria, risulta pertanto l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente cui spetta provare che i movimenti bancari individuati non siano fiscalmente rilevanti. (sentenza Corte di Cassazione 25730 e sentenza 10964 del 2007).

In particolare la recente sentenza della Suprema Corte n. 16062 dell'anno 2010, sul tema, afferma che nel processo tributario allorché l'avviso di accertamento si fonda su verifiche

di conti correnti bancari è onere del contribuente, determinandosi un'inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarie siano estranei ad operazioni reddituali concludendo che l'onere probatorio dell'Agenzia delle Entrate risulta soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dei predetti conti finanziari.

Alla luce di quanto esposto in diritto, il Collegio dispone per l'esame delle riprese opposte.

Anno 2005.

- Banca Popolare di Sondrio: 13.09.05 prelevamento € 30.000,00 il contribuente dichiara trattarsi di un finanziamento infruttifero alla madre signora Mo. Ca. produce copia della scrittura privata in cui figura tale dazione di denaro a fronte di un richiesto mutuo della medesima a favore del figlio, il Collegio rileva la mancanza di data certa dell'atto nonché la mancanza di prova che effettivamente tale denaro sia stato incassato dalla madre, ovvero la produzione di estratto conto bancario intestato a Mo. Ca. di tale accredito a suo favore.

- Banca Popolare di Sondrio: 14.02.05 €13.000,00 prelevamento per esigenze personali in unica data, in mancanza di qualsiasi documentazione, pertanto non provato.

- Banca Popolare di Sondrio: 04.11.05 € 6.840,00 dichiarato acquisto bene personale, prodotta contabile bancaria certo Bo. Da., non provato il rapporto sottostante come bene o servizio non inerente all'attività professionale del contribuente. Il Collegio accoglie le deduzioni dell'Ufficio, conferma le riprese.

- Banca popolare di Sondrio 14.02.05 € 60.000,00 dichiarato come acquisto quote società Agorà Srl, a parte l'errata imputazione contabile tra movimento Dare e movimento Avere che il Collegio ritiene irrilevante dando valenza all'aspetto sostanziale delle operazioni finanziarie qui trattate, il contribuente afferma trattarsi di prezzo corrisposto al socio cedente le quote con l'utilizzo del conto della società stessa, il Collegio in merito rileva dalla documentazione prodotta che l'importo risulta a debito del conto corrente intestato alla società Angora Srl in favore di certa 3P di Lu. Or., operazione che risulta non riguardante la posizione reddituale del contribuente. Il Collegio respinge le deduzioni dell'Ufficio, annulla la ripresa.

Anno 2006

- Banca popolare di Sondrio date e importi diversi in corso d'anno per totale E 22.500,00 dichiarati in parte per esigenze personali, € 6.500,00 bonifico alla madre Mo. Ca. ed € 5.800,00 finanziamento infruttifero a certo signor Br. Ro., per queste due ultime operazioni produce idonea documentazione, il Collegio non ritiene di accogliere le doglianze in quanto verosimili le destinazioni per esigenze personali effettuate nel corso dell'anno 2006, nonché documentati il bonifico sul conto corrente intestato a Moroni Carla ed il mutuo a Br. Ro..

Il Collegio respinge le deduzioni dell'Ufficio, annulla le riprese.

- Banca Credito Valtellinese 10.01.06 € 19.957,00 l'Ufficio afferma trattarsi di diversi importi, il Collegio rileva che l'assegno viene emesso dalla società Assicurazioni Generali Spa a favore di Gr. Costruzioni Srl. e incassato dalla stessa di cui il contribuente amministratore unico, pertanto, non risultando dalla movimentazione bancaria evidenziato alcun rapporto sottostante quale ricavo, il Collegio ne dichiara la non rilevanza per la posizione fiscale dell'appellato.

Il Collegio respinge le deduzioni dell'Ufficio, annulla la ripresa.

Tanto esposto il Collegio ritiene di accogliere le istanze della appellante Agenzia delle Entrate limitatamente alle riprese per l'anno 2005 di € 30.000,00, € 13.000,00, € 6.840,00 per le motivazioni esposte per un totale di € 49.840,00.

In ordine alle spese di giudizio, per il principio della parziale soccombenza sia di parte privata che di parte pubblica, il Collegio le compensa.

PQM

la Commissione in parziale riforma della sentenza di primo grado accoglie parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate determinando in € 49.840,00 l'ammontare del maggiore reddito per l'anno 2005, fermo restando il resto.

Spese compensate.